



**COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N. 173 del 24/09/2026

ORIGINALE

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2026. DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

L'anno **duemilaventisei** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **10:09** nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.

MORANDI GIUSEPPE LUIGI	SINDACO	Presente
PULEO ANTONINO	VICE SINDACO	Presente
DI BISCEGLIE MATTIA	ASSESSORE	Assente
FERRANTE PAOLA	ASSESSORE	Assente
PIRANI LUISELLA	ASSESSORE	Presente videoconferenza
MENTO SALVATORE	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE FESTA ANTONIO .

Il Sig. MORANDI GIUSEPPE LUIGI assume la presidenza, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e dà avvio alla discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Si dà atto che nessuno degli assessori presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028 e relativi adempimenti";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/02/2026 avente ad oggetto: "Manovra di Bilancio 2026/2028: riapprovazione Nota di aggiornamento DUP 2026/2028, Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 04/03/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028 a seguito di riapprovazione manovra di Bilancio";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 15.04.2026 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2026/2028 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n.165/01 e successive modifiche e integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi;
- l'art. 40 del citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- l'art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001 disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;

RICHIAMATO l'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dal D. Lgs. n.75/2017, che stabilisce:

"3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota

è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.";

"3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40 bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. ";

EVIDENZIATO che il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 5, comma 2, che *"Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9"*;
- all'art.7, comma 5, che *"Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*;
- all'art. 45, comma 3, che: *"I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*
 - a) *alla performance individuale;*
 - b) *alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;*
 - c) *all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute"*;

ATTESO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 23.02.2026 per il triennio 2022-2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026, all'art. 59, stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano costituite annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

CONSIDERATO che l'organo di direzione politica formula direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte datoriale, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'Amministrazione, con esclusiva finalità quella:

- di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;
- di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione e all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce al comma 3 che *"fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile"*;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15."*;

VISTO altresì l'art. 79, comma 2 del CCNL 16/11/2022, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate:

"a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le

Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999"

VISTO l'art. 79, comma 4, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

RICHIAMATI gli articoli 79 e 80 del CCNL 16/11/2022 rispettivamente in materia di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate;

RICHIAMATO l'art. 58 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 23.02.2026 per il triennio 2022-2024;

RITENUTO che, secondo le disposizioni vigenti, le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento delle risorse in questione siano le seguenti:

- rispetto delle disposizioni contenute all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 in materia di vincolo del trattamento economico accessorio determinato per l'anno 2016 e in materia di riduzione delle spese di personale, come previsto dall'art.1, comma 557 della L. 296/2006;
- rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- applicazione delle norme e principi di cui al titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e titolo III "Merito e premi" del D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i. con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente e all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche del D. Lgs. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017;

PRESO ATTO che, ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, del D. Lgs. n.165/2001:

- "Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art.7, comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art.10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n.165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45" (art. 8, comma 5, CCNL 21.5.2018);
- "qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z)" ;

VALUTATA la necessità:

- di fornire gli indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate di parte variabile relativamente all'anno corrente;
- di esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per la definizione degli istituti contrattuali previsti nel contratto decentrato;

RITENUTO di:

- esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:
 - a) la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto attendendosi alle indicazioni fornite in merito da ARAN, Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento della Funzione Pubblica e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti, rispettando il nuovo assetto di relazioni sindacali e perseguendo per quanto più possibile il raggiungimento di un accordo;
 - b) garantire criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa evitando qualsiasi forma di appiattimento e cercando di valorizzare il più possibile il merito;
 - c) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance dovranno improntarsi su meccanismi meritocratici e di correlazione con i compensi aggiuntivi;
 - d) attuare con decorrenza 01/01/2026 il meccanismo delle progressioni economiche all'interno delle aree "differenziali stipendiali" previste dal CCNL nel limite di euro 18.500,00;
 - e) disciplinare, senza generare effetti espansivi della spesa, i diversi istituti economici accessori legati allo svolgimento di particolari attività e/o prestazioni (indennità correlate alle condizioni di lavoro, indennità di servizio esterno, specifiche responsabilità, indennità di reperibilità, indennità di turno, ecc) con soluzioni innovative e di maggior rispondenza alle esigenze dell'Ente;
 - f) valutare, compatibilmente con le risorse del fondo delle risorse decentrate e la relativa normativa vigente, la possibilità di attivare politiche di welfare integrativo;
 - g) confermare gli attuali meccanismi di correlazione tra compensi aggiuntivi e retribuzione di risultato per gli incaricati di EQ;
 - h) qualora sussistano le condizioni, stanziare l'importo di € 8.900,00 per la realizzazione nell'anno 2026 di specifici obiettivi che verranno definiti in successivi atti di programmazione, come da CCNL;
 - i) avvalersi, ove compatibile con le risorse di bilancio e qualora ne sussistano i requisiti per l'applicazione, della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 3, del Decreto Legge n. 13/2023 dando atto che

tali risorse sono in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e che sono da ripartire in modo proporzionale tra Fondo delle risorse decentrate e stanziato per le EQ (misura non superiore al 5% della componente stabile dei fondi certificati del 2016);

- j) avvalersi, inoltre, ove compatibile con le risorse di bilancio e qualora ne sussistano i requisiti per l'applicazione, delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 208 del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 40 della legge 29 luglio 2010 n. 120 per il finanziamento di progetti incentivanti per la Polizia locale;
- k) autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. c) CCNL 16.11.2022, delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 208 del codice della strada per le finalità di cui all'art. 98 c. 1 lett. c).;
- l) autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, sempre rispettando il limite dell'anno 2016;
- m) autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 58 comma 2 CCNL 23/02/2026, delle somme derivanti dall'incremento, in base alla propria capacità di bilancio, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari dell'anno 2021;
- formulare in seguenti indirizzi alla delegazione trattante in merito alla contrattazione decentrata e all'utilizzo del fondo:
 - a) definizione della destinazione e dei criteri di ripartizione delle risorse decentrate per l'annualità corrente per la parte economica;
 - b) riconoscere le indennità previste dai CCNL, prevedere eventuali progressioni economiche orizzontali (c.d. differenziali stipendiali) in modo selettivo da destinarsi al personale avente titolo, nonché prevedere i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale;
 - c) precisare che gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance/PIAO 2026/2028. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.Lgs. 150/2009;
 - d) sono fatte salve, in ogni caso, tutte le modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

PRECISATO e RIBADITO in ogni caso che la costituzione del fondo e il suo utilizzo dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'Equilibrio di bilancio dell'anno corrente e solo se non verranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

VISTO l'articolo 48 del D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, sulle competenze deliberative della Giunta Comunale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1) DI APPROVARE le premesse alla narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) DI ESPRIMERE gli indirizzi per la costituzione variabile del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 e art. 79 del CCNL 16.11.2022 ed art. 59 del CCNL sottoscritto in data 23.02.2026 per il triennio 2022-2024 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2026 e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;

3) DI ESPRIMERE, nei termini riportati in premessa, le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;

4) DI PRECISARE e RIBADIRE che la costituzione del fondo e il suo utilizzo dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'Equilibrio di bilancio dell'anno corrente e solo se non verranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

5) DI DARE ATTO che la delegazione datoriale è abilitata al confronto con la delegazione sindacale secondo quanto prevede l'articolo 7 del CCNL 2022/2024 del Comparto Funzioni Locali;

6) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile finanziario e ai soggetti chiamati a far parte della delegazione trattante nonché alle OO.SS ciascuno quanto di propria competenza e conoscenza.

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di avviare con effetto immediato le procedure di definizione dei fondi per il trattamento accessorio 2026.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

II SINDACO
MORANDI GIUSEPPE LUIGI

II VICESEGRETARIO COMUNALE
FESTA ANTONIO



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2026 / 2853

AREA SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI E TRIBUTARI

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO
RISORSE DECENTRATE 2026. DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267e dell'art. 147 bis, si esprime
sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità
tecnica.

Lì, 21/09/2026

IL FUNZIONARIO
CARANNANTE ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2026 / 2853

AREA SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI E TRIBUTARI

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO
RISORSE DECENTRATE 2026. DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267e dell'art. 147 bis , si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 21/09/2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CARANNANTE ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)